



**News n. 25 del 7 marzo 2024
a cura dell'Ufficio del massimario**

Il codice dell'ordinamento militare prevede una speciale indennità *una tantum* (c.d. scatti per invalidità di servizio) in favore dei militari (poi estesa anche al personale delle Forze di polizia) che contraggano nel corso del rapporto determinate infermità per causa di servizio, purché il riconoscimento dell'indennità avvenga in costanza di rapporto. Interessata della questione di costituzionalità della norma, la Corte costituzionale, nel dichiararla fondata, osserva che la condizione posta dall'art. 1801 del codice ordinamento militare per la concessione del beneficio aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla *ratio* dell'attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della "compensazione" dell'infermità e - oltre a contraddire la natura di accertamento del procedimento che riconosce l'infermità - può comportare l'irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituiti di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto stesso.

Corte costituzionale, sentenza 9 febbraio 2024, n. 13 – Pres. Barbera, Est. Prosperetti.

Militare– Trattamento economico - Scatti di anzianità per infermità contratta a causa di servizio - Costanza di rapporto - Incostituzionalità.

È incostituzionale l'art. 1801 cod. ordinamento militare nella parte in cui condiziona l'attribuzione del beneficio al riconoscimento della infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al dato della sua insorgenza in attività di servizio (1).

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha accolto la q.l.c. dell'art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare, c.m.), che attribuisce un beneficio economico ai militari che riportino un'infermità per causa di servizio. La norma è stata censurata nella parte in cui subordina l'attribuzione del beneficio al fatto che il riconoscimento dell'infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego.

La questione era stata sollevata dal T.a.r. per la Campania, sez. VI, con ordinanza del 26 luglio 2021, n. 5237, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione.

II. - In particolare la vicenda è originata dall'impugnazione proposta innanzi al T.a.r. per la Campania da un appuntato scelto dei Carabinieri al quale il Ministero della difesa ha negato il beneficio stipendiale di cui agli artt. 1801 e 2159 c.m., perché il riconoscimento della infermità

per causa di servizio, stanti i lunghi tempi di accertamento, era intervenuto quando ormai non era più in attività di servizio e non poteva, quindi, godere dell'aumento stipendiale previsto. Nella circostanza il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio in data antecedente al congedo per inidoneità permanente in modo assoluto.

Il giudice rimettente evidenzia che l'art. 1801 c.m. prevede testualmente che per l'attribuzione degli scatti di anzianità derivanti da infermità dovuta a causa di servizio è necessario che il rapporto di derivazione causale sia riconosciuto "in costanza di rapporto di impiego". Il dato letterale della disposizione sarebbe insuperabile e precluderebbe qualsiasi diversa interpretazione.

Il T.a.r. ha sostenuto che l'irragionevolezza della norma sarebbe inoltre confermata dal fatto che l'accertamento della causa dell'infermità è, necessariamente, più lungo del procedimento per il collocamento in congedo, dovendo stabilirsi con celerità se il soggetto può o meno continuare il rapporto di lavoro. Inoltre, la norma sarebbe in contrasto con l'art. 97 Cost. e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché i funzionari responsabili del procedimento potrebbero ritardarne strumentalmente la conclusione, onde evitare l'onere economico conseguente; nonché con l'art. 32 Cost., perché il dipendente potrebbe essere indotto a procrastinare la durata del rapporto di lavoro, nonostante la sua infermità, fino al riconoscimento del suo diritto in costanza di servizio.

III. – La Corte costituzionale, in via preliminare ha ricostruito il quadro normativo regionale vigente. In particolare è stato osservato quanto segue:

- a) l'art. 1801 c.m. oggetto di censura prevede che "*[al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria]*";
- b) dopo aver ripercorso l'evoluzione dell'impianto normativo che regola la materia (per il quale vedi meglio *infra* § f), in base al quale l'infermità dipendente da causa di servizio deve essere contratta in costanza di rapporto, si osserva che parte della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3468 e 16 marzo 2012, n. 1502; sez. III, 16 gennaio 2001, n. 1165) ha riconosciuto l'attribuzione del beneficio degli scatti di anzianità, anche qualora il riconoscimento della suddetta infermità fosse avvenuto durante il congedo del militare, dovendo aversi riguardo — per la produzione degli effetti patrimoniali — alla data della domanda e non a quella del successivo accertamento;
- c) ciò premesso la Corte ritiene che la q.l.c. sia fondata in riferimento all'art. 3 Cost. per le seguenti ragioni;
 - c1) a seguito dell'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, la pregressa disciplina degli scatti per invalidità di servizio è stata parzialmente modificata cosicché l'art. 1801 del predetto codice, per l'attribuzione del beneficio

- stipendiale, richiede che il riconoscimento dell'infermità derivante da causa di servizio avvenga in costanza di rapporto di impiego;
- c2) il beneficio retributivo in esame presuppone un duplice accertamento a carattere costitutivo, quello della commissione medica ospedaliera e quello del comitato di verifica per le cause di servizio, che si riferisce, rispettivamente, a una situazione oggettiva di infermità del soggetto e alla sua derivazione causale da attività di servizio;
- c3) elementi costitutivi del diritto sono, quindi, l'infermità, che deve rientrare in una fattispecie tra quelle specificamente individuate dalla norma, e la sua derivazione da causa di servizio, mentre gli effetti economici conseguenti derivano direttamente dalla legge e trovano la loro *ratio* giustificatrice nell'esigenza di attribuire un beneficio economico a colui che ha subito una menomazione nell'assolvimento del proprio dovere;
- c4) in tale prospettiva, l'ulteriore condizione richiesta dall'art. 1801 c.o.m., ovvero che il riconoscimento dell'infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla *ratio* dell'attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della "compensazione" dell'infermità e — oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l'infermità — può comportare l'irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costitutivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che "sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto" stesso (cfr. Corte cost., 26 luglio 2022, n. 195, in *Foro it.* 2022, I, 2865);
- d) quindi, in coerenza con la propria costante giurisprudenza, secondo cui il principio di ragionevolezza è lesa quando vi sia contraddittorietà tra la finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata (cfr. *ex multis*, Corte cost., 11 gennaio 2019, n. 6, in *Foro it.* 2019, I, 723, con nota di D'AURIA G., in *Giur. costit.* 2019, 19, con nota di BUZZACCHI, MONTALDO), si conclude che l'inciso contenuto nell'art. 1801 c.o.m., per cui il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio deve avvenire in costanza di rapporto di impiego, costituisce una disposizione irragionevole rispetto alla *ratio* della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall'attività di servizio, così violando sotto tale profilo l'art. 3 Cost. essendo, invece, sufficiente che l'infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego.

IV – Per completezza, si segnala quanto segue:

- e) sulla ragionevolezza quale parametro del sindacato si veda Corte cost. 21 dicembre 2020, n. 275 (in News US n. 20 del 18 febbraio 2021 alla quale si rinvia per approfondimenti);
- f) sull'istituto dei c.d. "scatti per invalidità di servizio", in dottrina si veda: A. CORSETTI, in *Commentario all'ordinamento militare*, a cura di DE NICTOLIS – POLI – TENORE, Roma, 2011, VI, *Trattamento economico e previdenziale*, 81 ss. secondo cui la disciplina dettata dal codice è coerente con la necessità di impedire che la decorrenza del beneficio non sia anteriore alla dichiarazione di ascrivibilità e,

quindi, che gli scatti non siano riconosciuti a coloro che sono cessati dal servizio prima di aver ottenuto il provvedimento di spettanza;

g) l'istituto trae origine dalle provvidenze stabilite dai non più vigenti artt. 117 e 120, r.d. n. 3458 del 1928. In particolare:

g1) l'art. 117 stabiliva che: *“Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio: l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70; b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto. In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni. Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922”*;

g2) ai sensi del successivo art. 120: *“Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere per i sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le disposizioni contenute nei precedenti artt. 115, 116, 117 e 118, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 118, che è applicabile soltanto ai sottufficiali di carriera che erano tali prima del 24 maggio 1915. Per sottufficiali di carriera devono intendersi coloro che prima del 24 maggio 1915 rivestivano i seguenti gradi: sergente maniscalco, sergente musicante, vice-brigadiere dei carabinieri reali; sergente maggiore, sergente maggiore maniscalco, sergente maggiore musicante e brigadiere dei carabinieri reali; maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe e maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali; maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe e maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri reali; maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe e maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali. I sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) i benefici sopra indicati, avranno il trattamento stabilito dagli articoli sopra citati, fermo il disposto del primo comma dell'art. 99”*;

g3) inoltre, l'art. 1, primo comma, della l. n. 539/1950 (*“Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra”*) ha disposto che *“I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”*. L'art. 3 della stessa legge ha stabilito che mutilati e invalidi per servizio sono coloro che hanno contratto *“in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137”*;

g4) la giurisprudenza ha interpretato i citati artt. 117 e 120 nel senso che i benefici ivi previsti potessero essere concessi solo a condizione che il riconoscimento

dell'infermità dipendente da causa di servizio e la sua ascrizione a categoria fossero avvenuti in costanza di servizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2014, n. 676; *idem*, 16 marzo 2012, n. 1502; *idem*, 8 giugno 2010, n. 3591, in *Foro It. Rep.* 2010, *Impiegato dello Stato e pubblico in genere*, n. 929; *idem*, sez. III, parere 7 febbraio 2006, n. 5337; *idem*, sez. IV, 7 ottobre 1998, n. 1297, in *Foro It. Rep.* 1998, *Impiegato dello Stato e pubblico in genere*, n. 706; comm. spec. pubbl. imp., 23 giugno 1997, n. 379; comm. spec. pubbl. imp., 6 maggio 1996, n. 361; comm. spec. pubbl. imp., 20 novembre 1995, n. 335);

g5) parte della giurisprudenza, considerato che il presupposto dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 risiede *“proprio nel riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità invalidante”*, ne ha tratto la conseguenza che non potesse assumere *“alcun rilievo il successivo collocamento a riposo del dipendente”*; sicché, una volta intervenuto in costanza del rapporto di impiego il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio, non si sarebbe potuto negare lo scatto aggiuntivo per la sola circostanza della collocamento al riposo dell'interessato (Cons. Stato, sez. III, parere 16 gennaio 2001, n. 1165);

g6) secondo altra minoritaria giurisprudenza – chiaramente *praeter legem* rispetto al tenore testuale delle norme sopra riportate - il presupposto degli stessi benefici andava ravvisato nella circostanza che l'invalidità ivi prevista fosse stata contratta in servizio e per causa di servizio, non occorrendo che il relativo accertamento fosse avvenuto in costanza di servizio (cfr. Cons. Stato, sez. II, 7 gennaio 2022 n. 124; sez. IV, 25 giugno 2013 n. 3468). In particolare, in merito a tale ultimo orientamento, occorre aggiungere che - con riferimento a fattispecie in cui l'interessato era stato sottoposto a visita da parte della commissione medica ospedaliera (CMO) che aveva riscontrato una patologia di gravità tale da determinarne l'immediato collocamento in congedo e l'Amministrazione aveva disposto la cessazione dal servizio dal giorno antecedente alla stessa visita medica (ultimo giorno di servizio effettivo prestato) - si è ritenuto sufficiente l'accertamento da parte della CMO ai fini dell'attribuzione del beneficio: tanto per impedire che, *“in tutti i casi in cui le malattie invalidanti risultino di gravità tale da comportare l'immediata cessazione del servizio”*, sia consentito all'Amministrazione, *“attraverso il descritto artificio della 'retrodatazione' di un giorno del collocamento in quiescenza, di sottrarsi sempre al doveroso riconoscimento dei benefici economici per cui è causa”* (Cons. Stato, sez. II, 7 gennaio 2022, n.124; sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1502);

g7) gli artt. 117 e 120 r.d. n. 3458 del 1928 sono stati abrogati dall'art. 70, comma 2, del d.l. n. 112/2008, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2009. Da tale data, ai sensi dello stesso art. 70, comma 1, è previsto che *“nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie”*;

g8) la legge n. 133 del 2008, di conversione del d.l. n. 112 del 2008, aveva introdotto il comma 1-bis, che escludeva il comparto sicurezza e difesa dall'ambito di applicazione del comma 1. Su tale esclusione è poi intervenuto l'art. 2159, comma

1, c.m. novellando il testo del comma per prevedere che, a decorrere dal 9 ottobre 2010, *“In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l’articolo 1801 del codice dell’ordinamento militare”*;

g9) a differenza della formulazione della disciplina stabilita dal r.d. n. 3458 del 1928, cui sono riferiti indirizzi giurisprudenziali anche non univoci, la formulazione dell’art. 1801 delinea chiaramente un istituto: i) avente natura stipendiale, secondo l’espressa definizione dell’art. 1801, attinente ad un rapporto sinallagmatico in essere; ii) che presuppone il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, con un provvedimento dell’Amministrazione, in costanza del rapporto di servizio; iii) attivabile a domanda dell’interessato durante tale rapporto, non essendo previsto alcun automatismo, conseguente al riconoscimento della causa di servizio, per l’erogazione d’ufficio;

g10) in merito a quanto *sub ii)*, si osserva che la giurisprudenza ha messo in luce la *“sussistenza, a fronte del potere amministrativo di concessione dell’equo indennizzo, previo svolgimento di un articolato procedimento amministrativo nel quale si effettuano specifiche indagini tecniche e vengono compiute valutazioni anche relative alla posizione dell’interessato nell’ambito dell’organizzazione amministrativa, di una posizione di interesse legittimo (CdS VI n.3299/2000 e V n.109/1997)”*, data *“l’esistenza di poteri tecnico-discrezionali nell’attività in esame, senz’altro qualificabile come attività di accertamento costitutivo, l’inerenza di tali poteri all’interesse pubblico alla corretta spendita del pubblico danaro ed alla legittimità dell’organizzazione amministrativa oltre che al buon andamento dell’attività amministrativa”* (cfr. Cons. Stato, sent. VI, 15 maggio 2002, n. 2644, in *Foro It. Rep.*, 2002, *Impiegato dello Stato e pubblico in genere*, n.° 1104); si è anche specificato che *“con l’entrata in vigore del DPR 29 ottobre 2001 n. 461, il giudizio delle commissioni medico ospedaliere non è più titolo sufficiente per potere erogare i benefici collegati alla dipendenza da causa di servizio delle infermità accertate: il predetto organismo medico ospedaliero non è infatti più abilitato a valutare la dipendenza delle infermità dal servizio svolto”* (Cons. Stato, sez. II, 30 dicembre 2014, n. 4315);

g11) la formulazione dell’art. 1801 c.o.m. non lascia spazio a dubbi interpretativi, per i quali debba farsi ricorso ad indirizzi giurisprudenziali riferiti all’applicazione degli artt. 117 e 120 r.d. n. 3458 del 1928. Infatti, con riferimento a fattispecie in cui l’interessato aveva chiesto il beneficio in questione una volta congedato, si è ritenuto che *“dalla piana lettura della norma emerge che l’emolumento in parola costituisce un ‘beneficio stipendiale’, dal che deriva che correttamente l’Amministrazione militare non lo ha liquidato all’interessato, il quale, essendo in congedo, non era più titolare di ‘stipendio’”* (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 15 gennaio 2021, n. 43; sez. II, parere n. 4 luglio 2017, n.1579). Ne consegue che non può accedersi all’indirizzo secondo il quale *“ai fini dell’applicazione dei benefici di cui agli artt. 1801 e 2159 del D.lgs. n. 66/2010, già artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/1928, non è necessario che la riconducibilità della patologia a causa di servizio intervenga in costanza di rapporto, ma, come riconosciuto anche da questa Sezione, è sufficiente che la domanda per il riconoscimento sia intervenuta prima della cessazione di tale rapporto e, anzi, ancor prima, è sufficiente che la patologia si sia sicuramente manifestata quando*

l'interessato era ancora in servizio" (Cons. Stato, sez. II, 4 gennaio 2023, n.126), in quanto esso è basato sulla giurisprudenza riferita agli artt. 117 e 120 r.d. n. 3458/1928 attraverso il richiamo alla sentenza n. 124 del 2022 Anzi, seguendo questa più rigorosa impostazione, fedele alla ratio ed alla lettera della norma, venendo in rilievo un beneficio che si sostanzia nel riconoscimento di uno scatto stipendiale, la richiesta del beneficio (lo scatto aggiuntivo) e la sua liquidazione in concreto, dovrebbe avvenire in costanza del rapporto di impiego perché unicamente in costanza di tale rapporto è possibile erogare il trattamento stipendiale;

g12) la richiesta formale del beneficio (dello scatto stipendiale), inoltre, gioca un ruolo anche in relazione all'eventuale prescrizione del relativo diritto di credito - da eccepirsi dall'Amministrazione in sede procedimentale o al più tardi nel corso del primo grado di giudizio trattandosi di una eccezione in senso stretto (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4, in *Foro it.* 2019, III, 67, in *Dir. proc. amm.* 2018, 1393, con nota di BERTONAZZI, TERRACCIANO, in *Urbanistica e appalti* 2018, 785, con nota di MEALE; *idem*, 27 aprile 2015, n. 5, in *Foro it.* 2015, III, 265, con nota di TRAVI, in *Giur. it.* 2015, 2192 (m), con nota di FOLLIERI; *idem*, Cons. Stato, ad. plenaria, 29 dicembre 2004, n. 14, in *Corriere merito* 2005, 488 (m), con nota di MADDALENA; *idem*, 29 dicembre 2004, n. 15) – che viene ad esistenza, *ope legis* (art. 20181 c.o.m.), a far data dal provvedimento formale che riconosce la dipendenza della patologia dalla "causa di servizio": venendo in rilievo il diritto alla corresponsione di uno scatto stipendiale aggiuntivo erogato mensilmente, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cons. Stato, sez. II, 17 luglio 2023 n. 6981; Cass. civ., 8 gennaio 1991, n. 71, in *Foro it.* 1991, I, 2117, in *Riv. it. dir. lav.* 1991, II, 585, con nota di POSO);

g13) in base all'art. 1801 c.m., il relativo beneficio è ancorato al riconoscimento formale della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, cosicché prima di detto riconoscimento, l'interessato non potrebbe far valere il diritto ad ottenerlo (Cons. Stato, sez. II, 17 luglio 2023, n. 6981). Infatti, nell'assetto delle attribuzioni stabilito ai sensi degli articoli 6, 11 e 14 d.P.R. n. 461 del 2001, *"le Commissioni mediche si pronunciano in merito alla diagnosi dell'infermità o lesione, ove possibile comprensiva anche dell'esplicazione eziopatogenica, nonché in ordine al momento della conoscibilità delle patologie e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica e sensoriale e sull'idoneità al servizio, mentre, come detto, spetta in via esclusiva al Comitato di verifica accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttrici di infermità e lesione in relazione ai fatti di servizio e al rapporto causale o concausale determinante tra i fatti medesimi e l'infermità o lesione oggetto di accertamento (cfr. Cons. Stato, Sez. I, n. 1311/2021 e l'ulteriore giurisprudenza ivi richiamata)"* (Cons. Stato, sez. II, n. 6981 del 2023, cit.);

g14) solo con l'emanazione del provvedimento formale dell'amministrazione di appartenenza dell'interessato – nella parte in cui riconosce o nega la dipendenza della causa di servizio in relazione ad una determinata patologia – si producono determinati effetti giuridici (di volta in volta favorevoli o negativi) nella sfera giuridica del richiedente (arg. *ex multis* da Cons. Stato, sez. VII, 13 febbraio 2023

n. 1514; *idem*, sez. VI, 30 gennaio 2023 n. 1050; *idem*, sez. II, 30 gennaio 2023 n. 1030; *idem*, sez. IV, 8 gennaio 2020 n. 142; *idem*, sez. IV, 23 novembre 2018 n. 6650).

